

Art. 37

(Sezione primavera)

1. La sezione primavera è un servizio educativo che accoglie quotidianamente bambine e bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi di età.
2. La sezione primavera concorre con le famiglie alla crescita, alla cura, alla formazione e alla socializzazione delle bambine e dei bambini e favorisce la continuità del percorso educativo e di istruzione dai primi mesi di vita ai sei anni di età.
3. Ai fini del consolidamento del sistema integrato di educazione e istruzione, la Regione promuove l'istituzione delle sezioni primavera nelle scuole di infanzia e nei Poli per l'infanzia del territorio regionale.
4. La sezione primavera garantisce, per almeno cinque giorni a settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive.
5. Previo accordo con le competenti autorità scolastiche, è consentita l'apertura di sezioni primavera realizzate in edifici scolastici.
6. Alle sezioni primavera si applicano le disposizioni di cui ai capi III e IV, fatta eccezione per il rapporto numerico stabilito in un educatore ogni dieci bambini.